

Deliberazione della Giunta Regionale 21 settembre 2026, n. 23-3080

Legge regionale n. 16/2008, articolo 4 bis "Consulta per la valorizzazione del patrimonio tartufigeno regionale". Modifica dei criteri di designazione dei rappresentanti delle Associazioni di raccoglitori di tartufi, di cui alla D.G.R. n. 9-5537 del 18 marzo 2013, come da ultimo modificata dalla D.G.R. n. 53-5628 del 12 settembre 2022, e contestuale revoca della D.G.R. n. 5-1024 del 21 febbraio..



Seduta N° 190

Adunanza 21 SETTEMBRE 2026

Il giorno 21 del mese di settembre duemilaventisei alle ore 10:35 si è svolta la seduta della Giunta regionale in via ordinaria, in modalità mista, in deroga al Regolamento della Giunta regionale con l'intervento di Maurizio Raffaello Marrone Vicepresidente e degli Assessori Marina Chiarelli, Marco Gabusi, Marco Gallo, Matteo Marnati, Andrea Tronzano, Gian Luca Vignale con l'assistenza di Roberta Bufano nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

Assenti, per giustificati motivi: il Presidente Alberto CIRIO, gli Assessori

Paolo BONGIOANNI - Enrico BUSSALINO - Daniela CAMERONI - Federico RIBOLDI

DGR 23-3080/2026/XII

OGGETTO:

Legge regionale n. 16/2008, articolo 4 bis "Consulta per la valorizzazione del patrimonio tartufigeno regionale". Modifica dei criteri di designazione dei rappresentanti delle Associazioni di raccoglitori di tartufi, di cui alla D.G.R. n. 9-5537 del 18 marzo 2013, come da ultimo modificata dalla D.G.R. n. 53-5628 del 12 settembre 2022, e contestuale revoca della D.G.R. n. 5-1024 del 21 febbraio 2020.

A relazione di: Gallo

Premesso che:

la legge regionale n. 16/2008 "Norme in materia di raccolta e coltivazione dei tartufi e di valorizzazione del patrimonio tartufigeno regionale", come da ultimo modificata dalla legge regionale n. 8/2024, istituisce, all'articolo 4 bis, la "Consulta per la valorizzazione del patrimonio tartufigeno regionale", quale soggetto deputato al coordinamento degli interventi per la valorizzazione del patrimonio tartufigeno, a formulare proposte ed esprimere pareri sulle predette iniziative e sul piano di attività da trasmettere alla Giunta regionale per la sua approvazione;

il medesimo articolo 4 bis demanda alla Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, la definizione della composizione e delle modalità di funzionamento della Consulta nonché la nomina dei suoi componenti;

la Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare, con propria deliberazione n. 9-5537 del 18 marzo 2013, ha approvato la composizione e la definizione delle modalità di funzionamento della Consulta;

la composizione della Consulta è stata ampliata, ai fini di una maggiore rappresentatività della stessa, con le deliberazioni n. 1-2405 del 16 novembre 2015, n. 5-1024 del 21 febbraio 2020 e n. 53-5628 12 settembre 2022, risultando formata come di seguito specificato:

- a) l'Assessore competente o suo delegato, con funzione di Presidente;
- b) un rappresentante designato da ciascuna Provincia a vocazione tartufigena e dalla Città Metropolitana di Torino, o suo delegato;
- c) quattro rappresentanti designati dall'Unione regionale delle Associazioni di raccoglitori di tartufi, o loro delegati;
- d) un rappresentante designato dal Centro Nazionale Studi Tartufo, o suo delegato;
- e) un rappresentante designato dal Consiglio Nazionale delle Ricerche, o suo delegato;
- f) un rappresentante designato dalle Organizzazioni agricole, o suo delegato;
- g) due rappresentanti designati dal Coordinamento regionale tartuficoltori associati piemontesi, o loro delegati.

Preso atto che, come da documentazione agli atti della Direzione regionale "Ambiente, Energia e Territorio", Settore "Foreste", la "Consulta per la valorizzazione del patrimonio tartufigeno regionale", nominata con la D.G.R. n. 12-224 del 4 ottobre 2024 e successivamente aggiornata con D.G.R. n. 9-906 del 24 marzo 2025.

- nel corso della seduta n. 32 del 22 ottobre 2025, il Presidente dell'Unione delle Associazioni di raccoglitori di tartufi evidenziava criticità nel garantire la rappresentanza di tutti i territori vocati, vista la costituzione di una nuova federazione di associazioni di cercatori e veniva condiviso, nel caso di più soggetti di secondo livello, di adottare criteri di rappresentanza, quali il numero di iscritti e la rappresentanza territoriale.

- nella successiva seduta n. 33 del 24 febbraio 2026, sono stati approvati gli esiti della suddetta seduta.

Preso atto, inoltre, che il presidente dell'Unione regionale delle Associazioni di raccoglitori di tartufi, con nota del 15 aprile 2026 (protocollo di ricevimento n. 58030 del 15 aprile 2026) ha informato in merito all'impossibilità di procedere all'individuazione di un rappresentante per la Città Metropolitana di Torino, non risultando più iscritta all'Unione alcuna associazione rappresentativa di tale territorio a vocazione tartufigena.

Dato atto che il medesimo Settore "Foreste":

in considerazione dell'esigenza di assicurare adeguata rappresentatività numerica e territoriale nell'ambito degli operatori della cerca dei tartufi, sulla base delle indicazioni condivise dalla Consulta nelle sedute sopra richiamate, ha ravvisato l'opportunità di individuare quale criterio per l'individuazione dei rappresentati delle Associazioni di raccoglitori di tartufi in seno alla Consulta, la maggiore rappresentatività delle associazioni per ciascuna provincia a vocazione tartufigena e per la Città Metropolitana di Torino;

ha, pertanto, verificato che, a modifica delle sopra citate deliberazioni di Giunta regionali, di approvazione dei criteri di designazione dei rappresentati delle Associazioni di raccoglitori di tartufi in seno della "Consulta per la valorizzazione del patrimonio tartufigeno regionale", occorre prevedere di:

- sostituire nel relativo Allegato la lettera c) dell'articolo 1 "Composizione", che attualmente recita: "c) quattro rappresentanti designati dall'unione regionale delle associazioni di raccoglitori di tartufi, o loro delegati",

- con la seguente lettera c):

"c) quattro rappresentanti designati in rappresentanza delle associazioni più rappresentative per ciascuna provincia a vocazione tartufigena e per la Città Metropolitana di Torino dall'Unione regionale delle Associazioni di raccoglitori di tartufi, o loro delegati; in assenza di designazione da parte dell'Unione, i rappresentanti, o loro delegati, sono espressi dall'associazione territorialmente più rappresentativa di ciascun territorio vocato;"

Sentita la III Commissione consiliare che, ai sensi dell'articolo 4 bis, comma 3, della legge regionale n. 16/2008, ha espresso parere favorevole nella seduta del 16 settembre 2026.

Richiamato che, ai sensi dell'articolo 4 bis, comma 4, della legge regionale n. 16/2008, i

componenti della Consulta non percepiscono alcuna indennità o rimborso spese.

Ritenuto, pertanto, alla luce degli esiti della sopra citata istruttoria, di disporre, in attuazione dell'articolo 4 bis della legge regionale n. 16/2008 "Norme in materia di raccolta e coltivazione dei tartufi e di valorizzazione del patrimonio tartufigeno regionale" ed a modifica delle sopra citate deliberazioni di Giunta regionali n. 9-5537 del 18 marzo 2013, n. 1-2405 del 16 novembre 2015 e n. 53-5628 12 settembre 2022, recanti i criteri di designazione dei rappresentanti delle Associazioni di raccoglitori di tartufi in seno della "Consulta per la valorizzazione del patrimonio tartufigeno regionale", di sostituire, con contestuale revoca della DGR n. 5-1024 del 21 febbraio 2020, nel relativo Allegato la lettera c) dell'articolo 1 "Composizione", con la seguente lettera c):

"c) quattro rappresentanti designati, in rappresentanza delle associazioni più rappresentative per ciascuna provincia a vocazione tartufigena e per la Città Metropolitana di Torino, dall'Unione regionale delle Associazioni di raccoglitori di tartufi, o loro delegati; in assenza di designazione da parte dell'Unione, i rappresentanti, o loro delegati, sono espressi dall'associazione territorialmente più rappresentativa di ciascun territorio vocato;"

Attestato che, ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 ed in esito all'istruttoria sopra richiamata, il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, in quanto dispone di criteri sulla nomina dei componenti della "Consulta per la valorizzazione del patrimonio tartufigeno regionale".

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento, ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

Tutto ciò premesso e considerato;

la Giunta regionale, a voti unanimi, espressi nelle forme di legge

delibera

- di disporre, in attuazione dell'articolo 4 bis della legge regionale n. 16/2008 "Norme in materia di raccolta e coltivazione dei tartufi e di valorizzazione del patrimonio tartufigeno regionale" ed a modifica delle deliberazioni di Giunta regionali n. 9-5537 del 18 marzo 2013, n. 1-2405 del 16 novembre 2015 e n. 53-5628 12 settembre 2022, recanti i criteri di designazione dei rappresentanti delle Associazioni di raccoglitori di tartufi in seno della "Consulta per la valorizzazione del patrimonio tartufigeno regionale", di sostituire, con contestuale revoca della DGR n. 5-1024 del 21 febbraio 2020, nel relativo Allegato la lettera c) dell'articolo 1 "Composizione", con la seguente lettera c):

"c) quattro rappresentanti designati, in rappresentanza delle associazioni più rappresentative per ciascuna provincia a vocazione tartufigena e per la Città Metropolitana di Torino, dall'Unione regionale delle Associazioni di raccoglitori di tartufi, o loro delegati; in assenza di designazione da parte dell'Unione, i rappresentanti, o loro delegati, sono espressi dall'associazione territorialmente più rappresentativa di ciascun territorio vocato;"

- che il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, come in premessa attestato.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Presidente del Consiglio di Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine prescritto dal Codice civile.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della legge regionale n. 22/2010.